

COMUNE DEL BORGO DI ASCONA

Municipio

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA REGOLAMENTAZIONE DELLA ZONA PEDONALE

()

Il Municipio del borgo di Ascona, richiamati gli art 192 LOC 44 RALOC, ordina:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

- Oggetto Art. 1
Il Municipio, nell'intento di valorizzare il nucleo tradizionale nella sua parte pedonalizzata, emana le presenti norme per consentirne l'uso appropriato da parte dell'intera collettività.
- Basi legali Art. 2
Basi legali della presente Ordinanza sono:
a) la legge federale sulla circolazione stradale;
b) l'Ordinanza federale sulla circolazione stradale;
c) la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla circolazione stradale;
d) il Regolamento sui beni amministrativi
e) il piano regolatore, in particolare il piano del traffico.

CAPITOLO II

Circolazione veicolare

- destinazione e Art. 3
orari di fornitura la. La zona pedonale è riservata ai pedoni. La circolazione nella stessa è pertanto vietata per principio a tutti i veicoli (art. 2a cpv. lbis e art. 18 cpv. 1 OSS).
- lb. Il segnale "Zona pedonale" indica l'inizio di una o più strade di un'area riservata ai pedoni. Se eccezionalmente una tavola complementare permette il traffico limitato di veicoli, vi si può circolare soltanto a passo d'uomo e i conducenti devono dare la precedenza ai pedoni,

Il servizio a domicilio (fornitori) è giornalmente concesso dalle ore 0700 sino alle 1100 dei giorni feriali ed il Sabato. Durante tali orari sono autorizzate esclusivamente operazioni di carico e scarico di merce (cfr. art. 6). Nei rimanenti orari così come nei giorni festivi la circolazione di veicoli a motore all'interno della zona pedonale è concessa esclusivamente nell'ambito delle eccezioni di cui all'art. 4. È vietato lo stazionamento di veicoli per motivi diversi da quelli appena elencati ad eccezione dei velocipedi.

- Deroghe di Art. 4
segnaletica 1. Deroghe alla vigente segnaletica (autorizzazioni) possono venir eccezionalmente concesse in caso di comprovato interesse pubblico o privato. Gli obbiettivi così come gli effetti della presente regolamentazione non devono in ogni caso venir compromessi da rilascio delle stesse. Validità così come i percorsi stabiliti dalle autorizzazioni sono da limitarsi allo stretto necessario.

Deroghe di segnaletica possono in particolare venire concesse a:

- a. Fornitori/Commercianti:
per eseguire forniture urgenti ed inderogabili che si ripetono frequentemente quando non esistono possibilità alternative né sia possibile una diversa pianificazione.
 - b. Residenti con posteggio:
per veicoli a motore il cui detentore può dimostrare di disporre di un parcheggio privato nella zona chiusa al traffico.
 - c. Residenti senza posteggio:
per residenti che legalmente vi risiedono per l'accesso diretto, rispettivamente per recarsi presso l'abitazione ad effettuare operazioni di carico e scarico, l'accesso sarà concesso la mattina dalle 07.00 alle 12.00 dei giorni feriali ed il sabato.
 - d. Altri interessati:
quando le particolari circostanze siano tali da giustificare un analogo interesse del richiedente come ad esempio nel caso di singoli interventi di lavoro per cui è indispensabile l'ausilio di un veicolo a motore.
2. Il Municipio emana particolari criteri di applicazione per il rilascio delle autorizzazioni a norma della lett. a del cpv. precedente, in particolare definendo quelle attività commerciali a cui generalmente non possono venir rilasciate autorizzazioni annuali (cfr. allegato I), bensì un'autorizzazione a carattere temporaneo.

Non necessitano per contro di alcuna autorizzazione:

- veicoli del servizio sanitario, pompieri e polizia.
- veicoli dei servizi FU;
- veicoli del servizio N.0 e di picchetto dell'amministrazione cittadina; - i medici in visita d'urgenza;
- taxi
- veicoli di clienti di alberghi siti all'interno della zona pedonale all'arrivo o alla partenza, limitatamente al tempo necessario per il disbrigo delle normali pratiche e solo se non esiste altra possibilità di sostare su area privata.

Art. 5

Effetti della deroga

1. L'autorizzazione permette al beneficiario di transitare, rispettivamente di sostare, per il tempo strettamente necessario ad effettuare operazioni di carico e scarico nella zona pedonale durante gli orari di chiusura della stessa.
2. L'autorizzazione è limitata al periodo e al percorso riportati sulla stessa.

Art. 6

Operazioni di carico e scarico

Per carico e scarico sono da intendersi operazioni di carico e scarico di merce che per volume, peso o quantità necessitano forzatamente dell'impiego di un veicolo a motore, nonché il deposito della stessa (non riordino o messa a punto) all'interno degli stabili. In ogni caso il conducente deve poter essere raggiungibile in ogni momento se si rendesse necessario lo spostamento del veicolo.

CAPITOLO III Disposizioni comuni

Art. 7

Validità

1. In generale le deroghe di segnaletica rivestono validità annuale (anno civile). Sono esclusi dalla validità delle deroghe i periodi delle manifestazioni come New Orleans. AMA, ecc..

In casi particolari e quando le circostanze lo giustificano, possono venir concesse anche per periodi più brevi.

Autorizzazione	<p>Art. 8 L'autorizzazione deve venir esposta in maniera ben visibile dietro il parabrezza e presentata su richiesta.</p>
Autorizzazione con dissuasori	<p>Art. 8 bis I beneficiari dell'autorizzazione, che fanno capo al settore gestito con dissuasori automatizzati, ricevono una tessera magnetica personale per l'accesso secondo i disposti dell'allegato II, sottoscrivendo la presente regolamentazione. I detentori della tessera magnetica sono responsabili dell'utilizzo della stessa; è vietata la cessione o il prestito della tessera; infrazioni sono punite dal Municipio ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento. La consegna della tessera è soggetta al versamento di una garanzia cauzionale. L'esposizione dell'autorizzazione in maniera ben visibile dietro il parabrezza è obbligatoria anche per chi è in possesso della tessera magnetica. Regolamentazione all'accesso e tasse d'utilizzo sono disciplinate nell'allegato II della presente ordinanza.</p>
Procedura	<p>Art. 9 1. La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione deve venir inoltrata al Comando della Polizia Comunale di Ascona. 2. Spetta al richiedente dimostrare di possedere i requisiti necessari all'ottenimento dell'autorizzazione.</p>
Revoca	<p>Art. 10 1. Le autorizzazioni possono venir revocate o limitate in ogni momento per motivi di interesse pubblico. 2. Esse vengono parimenti revocate qualora i requisiti per il loro rilascio non siano più adempiti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.</p>
Sanzioni	<p>Art. 11 1. Le infrazioni alla segnaletica esposta nella zona pedonale sono punite dagli organi di Polizia a norma dell'art. 90 LCStr. 2. Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite da Municipio con: a) la multa fino a fr. 500.- b) la revoca dell'autorizzazione. 3. Alla procedura di contravvenzione di cui al cpv. 2 del presente articolo, sono applicabili gli art. 145 e seguenti della LOC.</p>
	<p>Art. 12 La Polizia comunale annualmente informa il Municipio circa il numero di autorizzazioni concesse come sui risultati della gestione della regolamentazione della zona pedonale.</p>
Allegati	<p>Art. 13 Gli allegati I e II annessi alla presente ordinanza, ne fanno parte integrante.</p>
Tassa di Cancelleria	<p>Art. 14 Per il rilascio delle vignette è prelevata una tassa di Cancelleria di fr. 10.-- secondo l'allegata tabella (allegato II). Per il rilascio della tessera magnetica è prelevata una cauzione di fr. 25.—secondo l'allegata tabella (allegato II).</p>
Entrata in vigore	<p>Art. 15 Il Municipio fissa l'entrata in vigore della presente ordinanza con l'introduzione effettiva dei dissuasori automatizzati.</p>

La presente ordinanza è stata approvata dal Municipio con Risoluzioni Municipali no. 1643, 1706 e 228 del 27 ottobre, 10 novembre 2009 e 17 febbraio 2010 ed annulla e sostituisce quella del 3 dicembre 2002.

Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato, Bellinzona, entro il termine di pubblicazione.

Pubblicata all'albo Comunale dal 19 febbraio 2010 al 05 marzo 2010 compresi.

IL MUNICIPIO

Allegato I
CRITERI DI APPLICAZIONE PER IL RILASCIO DI DEROGHE DI SEGNALETICA AD AZIENDE E
COMMERCianti DURANTE GLI ORARI DI CHIUSURA DELLA ZONA PEDONALE

Il Municipio del Borgo di Ascona, visto quanto sancito all'art 4 cpv. 3 dell'Ordinanza municipale concernente la regolamentazione della zona pedonale, del 3 dicembre 2002

risolve:

Art. 1

Deroghe di segnaletica

Le autorizzazioni per accedere alla zona pedonale anche durante gli orari di chiusura della stessa sono concesse esclusivamente per permettere operazioni di carico e scarico così come ai sensi dell'art. 6 dell'Ordinanza.

2. Le autorizzazioni (deroghe alla segnaletica) a carattere temporaneo rappresentano l'eccezione. Esse vengono concesse per eseguire forniture urgenti ed inderogabili negli orari di chiusura della zona pedonale, solo quando non esistono possibilità alternative né sia possibile una diversa pianificazione. Possono essere concesse in particolare a:

- Agli artigiani i quali devono eseguire una riparazione urgente e non vi siano delle alternative o per raggiungere un cantiere;
All'impresa appaltatrice per raggiungere il cantiere limitatamente a veicoli strettamente necessari per il trasporto del materiale e della mano d'opera;
- Commerci o aziende che per giustificate ragioni di sicurezza devono accedere in zona pedonale (es. rappresentanti gioielli);
Fornitori che per cause particolari (es. disagi stradali) sicurezza o urgenza giungono dopo l'orario prescritto di carico e scarico;
- Agli organizzatori per la preparazione di manifestazioni d'interesse pubblico;
- Per il varo di natanti turistici e di cantieri navali (escluso dalle 1200 alle 1400 e dalle 1800 alle 0700 e domeniche e festivi);
Alla Società Svizzera di Salvataggio per il trasporto di materiale per immersioni; Per i Funerali, matrimoni, battesimi, cerimonie religiose, ma comunque ai veicoli strettamente necessari;
- Alle aziende che operano nel settore dei traslochi, comunque solo i furgoni e/o camion adibiti a tale operazione;
- Aziende totalmente impiantate nella zona pedonale e la cui attività risulterebbe gravemente perturbata dalle limitazioni della circolazione;
- Artisti, musicisti ecc. per il carico e scarico del materiale necessario per il loro spettacolo.

Art. 2

Attività escluse

Salvo per singoli (autorizzazioni all'atto), non vengono generalmente rilasciate autorizzazioni per le seguenti attività:

- Amministrazione pubblica, escluso il messo comunale;
- Esercizi pubblici;
- Alberghi (bagagli e operazioni di notifica) (*);
- Negozi e boutique di ogni genere;
- Istituti di credito, assicurativi, commerciali, finanziari, diplomatici ecc. (salvo trasporti di valori);
- Studi di professionisti;
- Società di vigilanza

(*) Servizio "Shuttle" dal Piazzale Ex TT.